

Direzione servizi postali

DETERMINA N 33/21/DSP

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE N. 5/21/DSP, PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DI CUI ALLA DELIBERA N. 413/14/CONS

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito, “Legge n. 689/1981”);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la determina n. 5/21/DSP, del 16 aprile 2021, notificata in pari data, con la quale sono state contestate a United Parcel Service Italia S.r.l., con sede legale in Via Fantoli, n. 15/2 – 20138 Milano, le seguenti violazioni:



1. l'omessa pubblicazione delle informazioni richieste dall'art. 8, comma 3, lett. f) e g) della "*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*";
2. l'indicazione sul proprio sito di un numero non gratuito (02.30303039) per il servizio di assistenza clienti, in violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5, della citata Direttiva;

VISTA la comunicazione del 28 maggio 2021, con la quale la Società ha trasmesso copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in pari data, in favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) – con riferimento alla violazione delle disposizioni della "*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*" (delibera n. 413/14/CONS) e del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" di cui alla delibera n. 129/15/CONS";

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 5/21/DSP nei confronti della società United Parcel Service Italia S.r.l., con sede legale in Via Fantoli, n. 15/2 – 20138 Milano, è archiviato in quanto la predetta Società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
- Il presente atto è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il Direttore
Claudio Lorenzi